

Pubblicato il 21/11/2022

N. 10226/2022REG.PROV.COLL.
N. 01006/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2021, proposto dall'associazione Italia Nostra Onlus, dalle società Roccone Società agricola a r.l. e Cornacchino Società agricola a r.l. e dalla associazione Rete Nazionale Nogesi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, dall'impresa "Albergo-ristorante Il Fungo" e dai signori Romina Ballerini, Beatrice Pammolli, Carlo Balducci, Frida Fabbrizzi, Cinzia Fabbrizzi e Letizia Nucciotti, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Pilade Chiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Firenze, via Lorenzo il Magnifico 83;

contro

la Regione Toscana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Ciari, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Sergio Fienga in Roma, piazzale delle Belle Arti 8;

il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ora Ministero della cultura, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi 12;

la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena,

Grosseto e Arezzo, il Comune di Santa Fiora, il Comune di Piancastagnaio ed il Comune di Castell'Azzara, non costituiti in giudizio;

nei confronti

della Sorgenia Geothermal S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, viale Bruno Buozzi 47;

per l'annullamento ovvero la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Toscana, sez. II, 23 novembre 2020 n. 1511, che ha respinto i ricorsi riuniti nn. 841/2019, 1460/2019 e 1557/2019 r.g. integrati da motivi aggiunti, proposti per l'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti, relativi al progetto per la realizzazione dell'impianto geotermico denominato "Poggio Montone" ovvero "Saragiolo" nei Comuni di Piancastagnaio (SI) e Santa Fiora (GR), proposto dalla Sorgenia Geothermal s.r.l.:

a) deliberazione 23 aprile 2019 n.567, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana il giorno 15 maggio 2019, con la quale la Giunta regionale della Toscana nel relativo procedimento di valutazione di impatto ambientale –VIA ha rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27 bis del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152;

b) deliberazione 23 aprile 2019 n.568, con la quale la stessa Giunta regionale ha approvato il protocollo di intesa Regione Toscana – Sorgenia Geothermal Srl ai fini delle ricadute socio – economiche nei comuni interessati;

c) decreto 20 settembre 2019 n.15696, pubblicato sulla banca dati della Regione Toscana il giorno 26 settembre 2019, con cui la Direzione ambiente ed energia, settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti della Regione Toscana ha rilasciato per l'impianto in questione la concessione per risorse geotermiche e l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio;

d) decreto 3 dicembre 2019 n.19783, pubblicato sulla banca dati della Regione Toscana il giorno 4 dicembre 2019 e trasmesso al Comune di Piancastagnaio in data 16 dicembre 2019 e assunto al protocollo dell'ente al numero 13543, con il quale la predetta Direzione regionale ha disposto rettifica di mero errore materiale del decreto dirigenziale 20 settembre 2019 n.15696 nel senso di inserire nel relativo

dispositivo il seguente capoverso “*di stabilire che i lavori autorizzati debbano iniziare entro 1 anno a far data dal presente atto e che si debbano concludere entro i successivi 6 (sei) anni*”;

e) deliberazione 7 ottobre 2019 n.1224, con la quale la predetta Giunta regionale ha approvato il nuovo testo del protocollo di Intesa Regione Toscana – Sorghena Geothermal ai fini delle ricadute socio-economiche nei comuni interessati dalla concessione.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, della Sorghena Geothermal S.r.l. e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2022 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti gli avvocati Mario Pilade Chiti e Francesco Giovanni Albisinni, questi su delega di Luisa Torchia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Si controverte dei provvedimenti meglio indicati in epigrafe, intesi a far realizzare un impianto geotermico a media entalpia a sistema “*ORC – Organic Rankine Cycle*” per la produzione di energia elettrica, della potenza di 5 MW, denominato inizialmente “Poggio Montone” ed ora “Saragiolo”, impianto che si trova in Toscana e interessa il territorio dei Comuni di Piancastagnaio, Castell’Azzara e Santa Fiora.

2. Per fatto di comune esperienza nell’ambito delle scienze ingegneristiche, un impianto geotermico a media entalpia sfrutta il vapore a bassa temperatura, indicativamente 130 gradi centigradi, presente nel sottosuolo, che come tale, a differenza del vapore a temperatura molto elevata sfruttato dagli impianti ad alta entalpia, non è idoneo ad essere immesso direttamente nei turboalternatori per generare energia elettrica. Il sistema ORC di cui si tratta preleva quindi il vapore dal sottosuolo e lo porta a contatto con uno scambiatore di calore, in pratica un circuito chiuso in cui scorre un fluido organico composto da una miscela di idrocarburi; il fluido organico riscaldato viene usato per la produzione di energia elettrica, mentre il fluido geotermico, dopo avere ceduto il proprio calore, viene in

linea di principio restituito al sottosuolo. Come è evidente, l'interesse particolare di questi impianti è dato dal fatto per cui essi funzionano nella sostanza ad emissioni zero, e quindi consentono di produrre energia senza contribuire al pericoloso "effetto serra".

3. In dettaglio, l'impianto in questione è costituito dalla centrale ORC propriamente detta, che produce l'energia elettrica, da un gruppo di quattro pozzi di produzione, che costituisce un'unica postazione, denominata PM1, da due gruppi ciascuno di tre pozzi di reiniezione dell'acqua geotermica raffreddata, che costituiscono le postazioni PM3 e PM4, da due ulteriori postazioni di riserva, una di produzione ed una di reiniezione, denominate rispettivamente PM2 e PM5, dai tubi di raccordo fra tutte queste strutture e dalla linea elettrica di collegamento alla rete nazionale. L'opera si localizza all'interno dell'area del permesso di ricerca di risorse geotermiche "Poggio Montone", ricadente nei comuni di Castell'Azzara e Santa Fiora, nella provincia di Grosseto, e nel comune di Piancastagnaio, nella provincia di Siena; tutte le strutture descritte però si trovano in Comune di Piancastagnaio.

4. La proponente, controinteressata nei giudizi di I grado e appellata in questa sede, è la società Sorgenia Geothermal S.r.l., consociata dedicata al settore specifico di un più ampio gruppo attivo nella produzione di energia elettrica da fonti sia tradizionali sia rinnovabili (su quest'ultimo punto, si veda la memoria 10 maggio 2021, fatti storici non contestati; per i dati tecnici, si vedano alle pp. 1-3 la "sintesi non tecnica" e, per il dato relativo alla potenza, il progetto, alla p. 119 ove si indica la "potenza elettrica netta", tutti allegati alla richiesta di valutazione di impatto ambientale – VIA, doc. 7 in I grado controinteressata nel ricorso n.1460/2019, da cui tutte le ulteriori citazioni di documenti, se non diversamente indicato).

5. Per migliore comprensione, vanno riepilogati i passaggi fondamentali del procedimento che ha portato ad emanare gli atti impugnati.

5.1 La società, per l'area di cui si è detto estesa per circa 58 Km quadrati, ha ottenuto anzitutto, con atto 22 giugno 2011 prot. n.6045 della Regione Toscana, il permesso di ricerca (doc. 1 in I grado controinteressata) previsto dall'art. 3 comma 5 del d. lgs. 11 febbraio 2010 n.22, legge fondamentale in materia di geotermia. In base al permesso di ricerca, come dice il nome, l'impresa titolare può ricercare nel territorio interessato le eventuali risorse geotermiche presenti, e quando le abbia

individuato, deve comunicarlo alla Regione stessa, in base al successivo art. 5 del d. lgs. 22/2010 citato. Ove il fluido geotermico rinvenuto sia di interesse nazionale o locale, ciò viene dichiarato con apposito provvedimento, e la relativa risorsa può essere oggetto di concessione per il suo sfruttamento, in base all'art. 6 del decreto. Ai sensi del successivo art. 8, la concessione è rilasciata prioritariamente allo scopritore titolare del permesso di ricerca, il quale la richieda entro un breve termine; in mancanza, può essere richiesta da altri operatori in concorrenza e viene quindi assegnata tramite gara.

5.2 Nel caso di specie, la controinteressata ha ottenuto con provvedimento 22 luglio 2016 prot. n.6398 della Regione Toscana (doc. 4 in I grado controinteressata) il riconoscimento del carattere nazionale della risorsa e quindi, con istanza 23 gennaio 2017 (doc. 5 in I grado controinteressata) ha chiesto la concessione ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 22/2010 e contestualmente l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della centrale geotermoelettrica necessaria per sfruttarla, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n.387, ovvero del decreto che, come è noto, disciplina in generale tutte le autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ivi compresa la fonte geotermica, nominata in modo esplicito, ad esempio, all'art. 2 comma 1 lettera a).

5.3 Nello specifico, gli impianti di produzione di energia da fonte geotermica richiedono un titolo autorizzativo ulteriore, la già citata VIA, richiesta come VIA di competenza regionale dalla lettera v) dell'allegato III alla parte II del d. lgs. 3 aprile 2006 n.152 e disciplinata, oltre che dalle norme generali di questo decreto, appunto dalle norme regionali, in questo caso dalla l.r. Toscana 12 febbraio 2010 n.10. La società ha richiesto quindi la VIA stessa, preannunciandolo già nell'istanza 23 gennaio 2017, con apposita e distinta istanza 11 agosto 2017 (doc. 6 in I grado controinteressata).

5.4 A fronte di quest'istanza, e all'esito del relativo procedimento, la società ha ottenuto la VIA favorevole, rilasciata con deliberazione 23 aprile 2019 n.567 della Giunta regionale della Toscana (doc. 25 in I grado controinteressata).

5.5 Contestualmente, la società ha ottenuto anche la delibera dello stesso 23 aprile 2019 n.568 (doc. 26 in I grado controinteressata), con la quale la Giunta regionale ha approvato un protocollo di intesa fra le due parti "ai fini delle ricadute socio-

economiche nei comuni interessati”. Questo atto, come si precisa per chiarezza, discende da due specifiche previsioni di legge regionale. In primo luogo, vi è l’art. 13 *bis* della l.r. 24 febbraio 2005 n.39, in materia di energia, che per il rilascio delle concessioni di risorse geotermiche prevede un coinvolgimento dei Comuni interessati. In secondo luogo, dispone l’art. 2 della l.r. 5 febbraio 2019 n.7 - approvata in corso di procedimento, come si dirà meglio subito- per cui *“il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti nell’ambito delle concessioni esistenti e il rilascio delle nuove concessioni per media o alta entalpia è subordinato alla previsione... e) delle positive ricadute sociali, occupazionali ed economiche connesse alla realizzazione dell’impianto...”*. Nel caso specifico, la bozza del protocollo di intesa prevede in sintesi l’utilizzo preferenziale di manodopera locale nell’impianto da realizzare, e una serie di iniziative *“di miglioramento ambientale e di fruizione del territorio”* (all. A alla delibera nel doc. 26 in I grado controinteressata, cit.).

5.6 La citata l.r. 7/2019, come si è detto approvata in corso di procedimento, introduce all’art. 2 tutta una serie di ulteriori prescrizioni per il rilascio delle concessioni di risorse geotermiche, delle quali le misure di carattere socioeconomico sono soltanto una parte. La legge in questione infatti prevede, in sintesi che siano garantiti l’utilizzo *“delle migliori tecnologie e modalità di gestione disponibili, al fine di ridurre le emissioni di gas inquinanti?”* (comma 1 lettera a) e il relativo sistema di monitoraggio (comma 1 lettere b e c), nonché il *“corretto inserimento paesaggistico dell’impianto nel territorio interessato e del recupero del collegamento con gli inserimenti di altri impianti esistenti?”* ove possibile (comma 1 lettera d). La legge si applica anche ai procedimenti in corso, e all’art. 6 comma 1 dispone che entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore *“il soggetto richiedente l’autorizzazione all’impianto geotermoelettrico o la concessione geotermica trasmette eventuali integrazioni ai progetti già trasmessi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2”*. La società si è avvalsa di questa possibilità, ed ha presentato le integrazioni con atto 3 maggio 2019 (doc. 27 in I grado controinteressata).

5.7 A seguito della VIA positiva e dell’integrazione, la Regione, con il decreto dirigenziale 20 settembre 2019 prot. n. 15696 (doc. 31 in I grado controinteressata) ha quindi rilasciato la concessione e l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio della centrale; con il successivo decreto dirigenziale 3 dicembre 2019 n.19783 (doc. 31 in I grado Comune nel ricorso n.841/2019) ha poi disposto un’asserita

correzione di errore materiale, inserendo nel dispositivo del primo decreto la previsione per cui “i lavori autorizzati debbano iniziare entro 1 anno a far data dal presente atto e ... si debbano concludere entro i successivi 6 (sei) anni”.

5.8 Con delibera 7 ottobre 2019 n.1224, la Giunta regionale ha approvato un nuovo schema di protocollo di intesa, con ulteriori impegni della società a favore del territorio.

6. La delibera di VIA 567/2019 è stata impugnata in I grado avanti il T.a.r. per la Toscana anzitutto con il ricorso principale n.841/2019 r.g., proposto da uno dei Comuni interessati, ovvero dal Comune di Piancastagnaio, il quale con lo stesso ricorso ha anche impugnato la delibera 568/2019, di prima approvazione del protocollo di intesa.

7. La delibera di VIA 567/2019 è stata ancora impugnata in I grado con il ricorso n.1460/2019 r.g., proposto dalla nota associazione ambientalista Italia Nostra e da alcuni residenti come singoli soggetti.

8. Il decreto 20 settembre 2019 di concessione e autorizzazione all'esercizio della centrale e il successivo decreto di rettifica 3 dicembre 2019 sono stati impugnati in I grado dal Comune di Piancastagnaio rispettivamente con i primi e con i secondi motivi aggiunti al ricorso 841/2019 e da Italia Nostra e dai residenti con il ricorso principale e con i motivi aggiunti nel ricorso n.1557/2019.

9. Da ultimo, il solo Comune di Piancastagnaio, sempre con i secondi motivi aggiunti al ricorso 841/2019, ha impugnato la delibera 1224/2019, di seconda approvazione del protocollo di intesa.

10. Con l'ordinanza istruttoria 6 luglio 2020 n.865, il T.a.r. ha riunito i ricorsi in questione ed ha disposto istruttoria nel senso di sentire ad un'apposita camera di consiglio le parti, con facoltà di farsi assistere dai rispettivi consulenti tecnici di parte, su alcune questioni tecniche sottese alle impugnazioni, specificamente indicate nell'ordinanza.

11. La camera di consiglio in questione ha avuto luogo il 21 settembre 2020, con deposito delle relazioni tecniche di ciascuna parte.

12. All'esito, con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha respinto tutti i ricorsi per quanto riguarda l'impugnazione della delibera di VIA e dei decreti di concessione e di autorizzazione; li ha dichiarati inammissibili per difetto di interesse

quanto all'impugnazione delle delibere di approvazione dei protocolli di intesa, in quanto atti di approvazione di semplici schemi, privi di carattere lesivo (motivazione, p. 51 §9).

13. Contro questa sentenza, hanno proposto impugnazione l'associazione Italia Nostra e i residenti, con appello che contiene ventiquattro motivi, di riproposizione dei motivi respinti in I grado e di critica alla sentenza impugnata per non averli accolti.

14. Hanno resistito l'amministrazione statale, con atto 7 febbraio 2021, e la Regione Toscana, con atto 5 marzo 2021, ed hanno chiesto che l'appello sia respinto.

15. Ha resistito la società, con memoria 26 marzo maggio 2021, contenente anche appello incidentale condizionato, in cui con quattro motivi ripropone le eccezioni preliminari dedotte in I grado e non accolte.

16. Con memorie 10 maggio 2021 per tutte le parti e con repliche 20 maggio 2021 per gli appellanti e la società soltanto, le parti hanno infine ribadito le rispettive tesi.

17. All'udienza del giorno 10 giugno 2021, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.

18. All'esito di quest'udienza, il Collegio, con ordinanza 14 giugno 2021 n.4549, ha disposto così come segue.

18.1 In primo luogo, ha disposto verifica, affidata inizialmente al Direttore del Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale del Politecnico di Milano con facoltà di subdelega, formulando questi quesiti: *“1) se sia possibile un'interferenza della produzione geotermoelettrica con gli acquiferi sotterranei, con particolare riguardo alla possibile verifica della perdita di pressione dei serbatoi geotermici, in ipotesi dovuta al minor volume di fluido reiniettato rispetto a quello prelevato, e conseguente possibilità di risalita di gas tossici verso gli acquiferi superficiali (per essoluzione) nonché di richiamo del flusso dell'acquifero superficiale verso il campo geotermico; 2) se vi possa essere relazione fra l'accertata diminuzione della falda acquifera del Monte Amiata e lo sfruttamento geotermico già in atto nel medesimo ambito territoriale; 3) se possano verificarsi i suddetti fenomeni, e quelli connessi della subsidenza e del bradisismo, come conseguenza dello sfruttamento geotermico in concreto proposto dalla società Sorgenia Geothermal; 4) se vi sia stata sufficiente valutazione di tali rischi in sede di VIA e di conferenza di servizi, unitamente agli effetti cumulativi derivanti dall'esistenza nell'area dell'Amiata di altri impianti geotermici attivi”.*

18.2 In secondo luogo, osservato che l'atto di appello così come inizialmente proposto, consta di 80 pagine, corrispondenti in base al conteggio effettuato in automatico dal programma Word dopo conversione del relativo documento pdf, a 150.288 caratteri e che l'autorizzazione al superamento dei limiti massimi di estensione dell'atto era stata accordata con decreto 12 febbraio 2021 n.209 del Presidente titolare nel limite di 100.000 caratteri, senza che però all'atto stesso fosse stata in concreto apportata modifica alcuna, ha invitato la parte interessata a riformulare l'atto di appello nei limiti dimensionali autorizzati dal predetto decreto del Presidente, con il divieto di introdurre fatti, motivi ed eccezioni nuovi rispetto a quelli già dedotti.

19. Con nota 5 luglio 2021, il Direttore della struttura universitaria di cui sopra ha peraltro comunicato di non potere accettare l'incarico, avendo in corso non meglio precisati, ma comunque rilevanti, rapporti di collaborazione con le parti in causa.

20. Di conseguenza, con ordinanza 5 ottobre 2021 n.6646, la Sezione ha nominato verificatore in sostituzione il Direttore del dipartimento di ingegneria civile ed ambientale presso il Politecnico di Torino, sempre con facoltà di subdelega.

21. La verifica, per quanto qui interessa, si è svolta nei termini che seguono.

21.1 Il giorno 15 novembre 2021, il Politecnico ha comunicato l'accettazione dell'incarico, conferito in base alla facoltà di subdelega ad un collegio di tre verificatori.

21.2 Le parti hanno provveduto a nominare i propri consulenti il giorno 21 ottobre 2021 per l'appellante Italia Nostra e il giorno 30 novembre 2021 per la controinteressata appellata Sorgenia.

21.3 Con ordinanza della Sezione 27 gennaio 2022 n.564, al collegio dei verificatori è stato accordato ulteriore termine per svolgere l'incarico.

21.4 Il giorno 4 marzo 2022, il collegio dei verificatori ha inviato alle parti la bozza della relazione e il successivo 8 aprile 2022 l'ha depositata; in base alla citata ordinanza 564/2022 le parti avevano termine sino al 20 aprile successivo per far pervenire eventuali osservazioni.

21.5 La controinteressata appellata il giorno 14 aprile 2022 ha effettivamente presentato le proprie osservazioni alla bozza.

21.6 Viceversa, l'appellante, con istanza dello stesso 14 aprile 2022, ha richiesto una proroga del relativo termine, negata con decreto del Presidente della Sezione 22 aprile 2022 n.30.

21.7 Il collegio dei verificatori ha quindi depositato il giorno 29 aprile 2022 la versione definitiva del proprio elaborato, dando atto nello stesso di non avere tenuto conto di quanto fatto pervenire fuori termine dall'appellante.

21.8 L'appellante stessa ha depositato due proprie relazioni di parte, l'una lo stesso 29 aprile 2022 e l'altra il successivo 1 settembre 2022.

21.9 La controinteressata appellata, sempre il giorno 1 settembre 2022, ha depositato un ulteriore documento tecnico.

22. Parallelamente, il giorno 29 aprile 2022, l'appellante ha depositato la versione emendata del proprio atto di appello, che contiene i venti motivi di cui in prosieguo, di riproposizione dei motivi di I grado e di critica alla sentenza impugnata per non averli accolti, i quali, come si rende esplicito per chiarezza, esauriscono a questo punto il relativo oggetto della decisione.

23. Sempre per chiarezza, si precisa in questa sede che sono quattro i motivi dedotti in via subordinata nell'appello incidentale della controinteressata.

24. Con memorie 12 settembre 2022 per l'appellante e la controinteressata e con repliche 22 settembre 2022 per queste ultime e, in aggiunta, per la Regione Toscana, le parti hanno infine ribadito le rispettive posizioni. In particolare, l'appellante ha chiesto un'integrazione della verifica, sostenendo che nello svolgimento della stessa come sin qui descritto sarebbe stato violato il contraddittorio a suo danno, ed ha comunque sostenuto che le conclusioni raggiunte dal collegio dei verificatori sarebbero completamente errate; le controparti si sono opposte all'integrazione, sostenendo al contrario la correttezza e la congruità della relazione depositata dal collegio stesso.

25. Alla pubblica udienza del giorno 13 ottobre 2022, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.

26. Preliminarmente, si deve dare atto che la memoria della parte appellante di cui sopra depositata il giorno 12 settembre 2022 alle ore 12,12 è inutilizzabile. Il relativo deposito è infatti avvenuto in violazione del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, c.p.a. e 4, comma 4, disp. att. c.p.a. in quanto eseguito oltre le ore 12

dell'ultimo giorno utile (sul punto, fra le molte in quanto particolarmente argomentata, C.d.S. sez. IV 4 marzo 2021 n.1841, nonché più di recente sez. IV 30 settembre 2022 n.8419). Di conseguenza, non sussiste alcun dovere da parte di questo Giudice di pronunciare sull'istanza in essa contenuta.

27. Per scrupolo di completezza, vale però quanto ora si espone.

27.1 In termini generali, la verifica prevista dall'art. 66 c.p.a. si differenzia dal simile istituto della consulenza tecnica di ufficio di cui al successivo art. 67 c.p.a. per una maggiore snellezza nella relativa procedura, nel senso che per espletarla non sono previste formalità, in particolare non sono imposte le rigide scansioni temporali di cui all'art. 67, previste invece per la consulenza. Il requisito minimo perché la verifica sia rituale e utilizzabile discende allora dai principi generali, è rappresentato dal rispetto del contraddittorio e deve ritenersi rispettato nel momento in cui le parti siano state messe in condizione di partecipare alle relative operazioni producendo le loro controdeduzioni all'operato del verificatore (sul punto, C.d.S. sez. IV 15 giugno 2020 n.3844 e 18 settembre 2017 n.4352).

27.2 Nel caso di specie, queste formalità minime sono state rispettate, così come risulta dall'ordinanza 564/2022 di cui sopra, la quale ha previsto la redazione di una bozza dell'elaborato e l'invio della stessa alle parti assegnando loro un congruo termine per controdedurre, senza ritenere peraltro di prescrivere che si eseguissero sopralluoghi. Che poi in linea di fatto la parte appellante non sia riuscita a predisporre le controdeduzioni stesse in tempo utile deriva da causa a lei imputabile, dato che la relativa istanza di proroga del termine non rappresenta alcuna circostanza straordinaria che possa esser stata di impedimento a rispettarlo.

27.3 Di conseguenza, il Collegio non è tenuto a valutare la relazione tecnica che la parte appellante ha ritenuto di produrre all'esterno della verifica, nei termini sopra illustrati.

28. Sempre preliminarmente, si deve dare atto che il documento prodotto dalla controinteressata appellata il 1 settembre 2022 non costituisce documento nuovo, non ammissibile in appello ai sensi dell'art. 104 c.p.a. dato che è stato prodotto in I grado come doc. 21 ricorrenti nel procedimento 1460/2019; ciò per solo scrupolo di completezza, perché si tratta di documento non rilevante ai fini della decisione.

29. L'appello principale è infondato nel merito e va respinto, e ciò rende superfluo esaminare le eccezioni preliminari riproposte con l'appello incidentale condizionato.

30. Con il primo motivo di appello, la parte deduce violazione degli artt. 6 e 2 della l.r. 7/2019 di cui si è detto (pp. 7-11 dell'atto).

30.1 Sul primo punto, l'art. 6 della l.r. dispone: *“Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i successivi novanta giorni, il soggetto richiedente l'autorizzazione all'impianto geotermoelettrico o la concessione geotermica trasmette eventuali integrazioni ai progetti già trasmessi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 (comma 1). La Regione effettua le verifiche di cui all'articolo 2, nell'ambito del procedimento unico di valutazione di impatto ambientale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 (comma 2)”*.

30.2 Secondo la parte appellante, questa norma sarebbe stata violata perché le integrazioni, presentate dalla controinteressata nei termini sopra descritti, sono state valutate dalla Regione nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica all'esercizio dell'impianto, ovvero nella seduta della conferenza di servizi del giorno 2 luglio 2019 (sentenza impugnata, p. 28), che ha poi portato ad emanare appunto l'autorizzazione 20 settembre 2019 n.15696. A dire della parte, invece, queste integrazioni si sarebbero dovute esaminare nell'ambito del procedimento di valutazione di compatibilità ambientale, ovvero quello concluso con l'atto 23 aprile 2019 n.567.

30.3 Il motivo nella parte appena descritta è infondato.

30.4 Sul punto, richiamandosi a quanto ampiamente motivato già dal giudice di I grado, è sufficiente osservare che nel caso di specie non vi è alcun *“procedimento unico di valutazione di impatto ambientale”* ai sensi dell'art. 6 comma 2 sopra citato, entro il quale dovessero essere valutate le integrazioni. La norma allude evidentemente alla fattispecie di cui all'art. 27 *bis* del d. lgs. 152/2006, in cui vi è effettivamente un unico provvedimento di VIA che però assorbe in sé tanto la valutazione sull'impatto ambientale vera e propria, quanto gli altri titoli eventualmente richiesti per realizzare il progetto.

30.5 Nel caso di specie, lo schema procedimentale è invece differente, dato che il provvedimento unico è quello finale di concessione della risorsa e di autorizzazione a gestire l'impianto, che si avvale di una VIA rilasciata all'esito di un autonomo

subprocedimento. Non a caso, come risulta ad attenta lettura del doc. 25 in I grado controinteressata, la delibera 567/2019 non è un provvedimento autorizzatorio unico, ma si limita a rilasciare “pronuncia positiva di compatibilità ambientale”.

30.6 Nel caso di specie, quindi, è del tutto corretto che le integrazioni presentate dalla controinteressata siano state esaminate nell’ambito del procedimento di rilascio della concessione e dell’autorizzazione, che è il procedimento vero e proprio di cui si tratta, perché il procedimento unico di VIA non esisteva.

30.7 Sul secondo punto, l’art. 2 comma 1 lettera e) numeri 1 e 2 della l.r. 7/2019 prevede che il rilascio delle autorizzazioni ovvero concessioni per impianti geotermici sia subordinato in particolare a *“iniziative volte all’impiego dell’energia termica residua a favore del sistema economico locale o di progetti di teleriscaldamento, in una percentuale pari almeno al 50 per cento dell’energia termica prodotta annualmente e non utilizzata per la produzione di energia elettrica, da realizzare entro un anno dalla messa in esercizio dell’impianto”* e a *“iniziative volte alla utilizzazione, in una percentuale pari ad almeno il 10 per cento, dell’anidride carbonica (CO₂) emessa dall’impianto”*.

30.8 A dire della parte appellante, queste prescrizioni non sarebbero state rispettate, non essendo chiaramente indicate nelle integrazioni presentate dalla controinteressata le percentuali suddette e avrebbe errato il giudice di I grado a ritenere il contrario.

30.9 Il motivo è infondato anche in questa seconda parte.

30.10 Il Collegio osserva che le percentuali di cui alla legge citata rappresentano un dato dinamico, che deve essere rispettato durante tutta la vita dell’impianto, in base alle concrete circostanze del suo esercizio, che possono variare in modo notevole e chiaramente imprevedibile in sede di progetto. Pertanto, in base ad una interpretazione informata dal principio di proporzionalità, l’impegno dell’impresa a rispettare queste prescrizioni va inteso come riferito senz’altro alle percentuali di legge, senza bisogno di menzioni particolari. Sarà poi affidato ai controlli da disporre nella durata dell’esercizio dell’impianto verificare se quest’impegno è in concreto rispettato, e in caso di mancato rispetto vale la previsione dell’art. 2 comma 3, per cui la concessione ovvero l’autorizzazione vengono revocate.

31. Con il secondo motivo, la parte deduce la violazione degli artt. 23 e ss. del d. lgs. 152/2006, per mancato coinvolgimento nella procedura del Comune di

Castell'Azzara (pp. 11-13 dell'atto). Il motivo va respinto per le stesse ragioni esposte dal giudice di I grado, ovvero per carenza di legittimazione a proporlo, legittimazione che sarebbe se mai spettata al Comune stesso. Contrariamente a quanto sostiene la parte appellante, infatti, è principio generale dell'ordinamento, espresso dall'art. 8 comma 4 della l. 7 agosto 1990 n.241, che la violazione delle norme in tema di partecipazione al procedimento può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse esse sono previste.

32. Con il terzo motivo, la parte deduce ulteriore violazione degli artt. 23 e ss. del d. lgs. 152/2006 per mancata acquisizione del parere dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, ora dell'Appennino centrale (pp. 13-15). Il motivo stesso è infondato in fatto, dato che, come risulta anche dalla sentenza impugnata (p. 32 § 3.2 in fine) l'Autorità stessa ha espresso il parere in questione con atto 26 giugno 2019 prot. 4498 allegato al verbale della conferenza di servizi del 2 luglio 2019 (doc. 4 in I grado Regione Toscana in ricorso n.1460/2019 a p. 27 del file).

33. Con il quarto motivo, la parte deduce violazione dell'art. 22 comma 4 d. lgs. 152/2006, perché il documento denominato "sintesi non tecnica" del progetto sarebbe in sostanza incomprensibile (pp. 15 dell'atto). Il motivo è infondato e va respinto per le stesse ragioni correttamente ritenute dal giudice di I grado, ovvero perché si tratta di una censura generica ed apodittica, che non spiega in alcun modo in che si tradurrebbe questa incomprensibilità.

34. Con il quinto motivo, la parte deduce ulteriore violazione dell'art. 22 d. lgs. 152/2006, perché il parere 191/2018 del Nucleo VIA regionale, e la delibera 567/2019 che lo recepisce, sarebbero immotivati (pp. 16-17 dell'atto).

34.1 Ciò sostiene in particolare affermando che il parere stesso non avrebbe tenuto conto né delle osservazioni presentate dal Comune di Santa Fiora né delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza, che avrebbe dato sostanzialmente un parere negativo, né della presunta necessità di interpellare il Settore sismico.

34.2 Il motivo è infondato in fatto, per le ragioni sostanzialmente già espresse dal giudice di I grado. Dall'ampio elaborato (doc. 25 in I grado controinteressata, allegato A) che contiene il parere stesso risulta in ordine logico che il parere della Soprintendenza, allegato nel suo testo al verbale, conteneva in sostanza prescrizioni sul mascheramento a verde dell'impianto e su eventuali rinvenimenti archeologici (p.

30 del file relativo); la prima di queste prescrizioni è stata considerata tecnicamente non fattibile (p. 3 del file) non in modo apodittico, come sostiene la parte, ma con una motivazione immune da vizi logici, ovvero perché il mascheramento a verde avrebbe impedito di disperdere il calore proveniente dall'impianto, provocandone il malfunzionamento, mentre la seconda è stata recepita. Non è dunque vero né che la Soprintendenza abbia dato un parere sostanzialmente negativo né che esso non sia stato considerato. Analogamente (p. 4 e ss. del file), il contributo del Comune di Santa Fiora è stato ampiamente discusso e nessuno nel corso della discussione ha ritenuto necessario interpellare su questo specifico punto il Settore sismico. Non è pertanto veritiero quanto sostiene la parte appellante circa presunte omissioni.

35. Con il sesto motivo, la parte deduce ancora violazione dell'art. 14 della l. 241/1990, nel senso di ritenere illegittima la convocazione nel medesimo giorno del Nucleo VIA e della conferenza di servizi (pp. 17-19 dell'atto).

35.1 Va precisato che, come la parte non contesta (p. 18 dell'atto, prime righe), i fatti si sono svolti nel modo descritto a p. 33 della sentenza impugnata (al § 3.5). Tanto il Nucleo VIA quanto la conferenza di servizi sono stati convocati per lo stesso giorno, il 27 dicembre 2018, il primo per le ore 10 e la seconda per le 15.30; consta poi dai relativi verbali che effettivamente la seconda si è riunita dopo conclusi i lavori del primo.

35.2 Il motivo va respinto.

35.3 Concordando sul punto con quanto afferma il giudice di I grado, si osserva infatti che, contrariamente a quanto afferma la parte appellante, i fatti descritti non integrano di per sé alcuna violazione di legge, né in mancanza di deduzioni specifiche sul punto possono valere, isolatamente considerati, come prova di un errato apprezzamento da parte della conferenza stessa.

36. Con il settimo motivo, la parte deduce, con riferimento alla delibera 567/2019, motivazione insufficiente, illogica ovvero contraddittoria per presunto mancato coinvolgimento nella delibera stessa del Settore sismico della Regione (pp.19-20).

36.1 Anche in questo caso, la parte non contesta la ricostruzione dei fatti quale è stata compiuta dal giudice di I grado (p. 19 prime sette righe del motivo e motivazione della sentenza p.34 § 3.6): con nota 21 agosto 2018, il Settore in

questione, al pari degli altri uffici coinvolti, è stato richiesto del proprio contributo e alla conferenza di servizi del 2 luglio 2019 ha manifestato il proprio assenso.

36.2 Secondo la parte però ciò sarebbe insufficiente, in quanto “il mero coinvolgimento del soggetto interessato, non è di per sé sufficiente, essendo necessario acquisirne il parere di competenza” (p. 19 ultime quattro righe dell’atto), parere che nella specie sarebbe mancato quanto alla procedura di VIA e quanto all’autorizzazione si sarebbe limitato alla “predisposizione e funzionamento della rete di monitoraggio microsismico” senza però toccare la presunta sismicità indotta dalla reiniezione dei fluidi (p. 20 dell’atto).

36.3 Il motivo è infondato.

36.4 L’affermazione della parte per cui il coinvolgimento del Settore nei termini descritti equivarrebbe ad un mancato coinvolgimento si traduce infatti in un apprezzamento di merito sull’operato dell’amministrazione, notoriamente non consentito, se non nel caso, che nella specie non ricorre, di esiti abnormi o manifestamente illogici, osservandosi oltretutto che il silenzio di un organo tecnico chiamato ad esprimersi su un progetto significa ragionevolmente che, ad avviso di quell’organo, nulla vi è da osservare.

37. Con l’ottavo motivo, la parte deduce ancora la violazione della normativa sulle cd. ANI- aree non idonee (pp. 21-24 dell’atto).

37.1 Per chiarezza, va premesso che l’istituto delle ANI è previsto in via generale dal d.m. 10 settembre 2010, recante “*Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”, che al § 17.1 prevede: “*Al fine di accelerare l’iter di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto...*”.

37.2 All’epoca dei fatti di causa, peraltro l’individuazione di queste ANI nella Regione Toscana non si era ancora concretizzata, dato che con deliberazione 1 febbraio 2017 n.140 il Consiglio si era limitato ad impegnare la Giunta in tal senso. Sulla base di questo dato, il giudice di I grado ha ritenuto che nel caso di specie nessuna illegittimità si fosse verificata, dato che nessuna norma subordinava l’adozione di un parere positivo di compatibilità ambientale alla conclusione del

procedimento di individuazione delle ANI, procedimento che, si aggiunge, in quel momento era del tutto futuro ed eventuale.

37.3 Le ampie considerazioni spese dalla parte appellante per affermare che al contrario dell'individuazione delle ANI si sarebbe dovuto in qualche modo non superare il rilievo di cui sopra, dato che manca, lo si ripete, qualunque norma, di salvaguardia o affine, che imponga nelle more il blocco dei procedimenti di VIA. Il motivo va quindi respinto.

38. Con il nono motivo, la parte deduce propriamente eccesso di potere per falso presupposto ovvero motivazione incongrua del parere positivo di compatibilità ambientale (pp. 25-31 dell'atto).

38.1 Riassumendo, la parte ritiene che il parere positivo VIA sarebbe viziato perché non avrebbe tenuto conto di una serie di profili sostanziali del progetto, e critica la sentenza di I grado per avere ritenuto il contrario. I profili in questione sarebbero rappresentati dall'inquinamento atmosferico che l'impianto genererebbe; della sismicità indotta, ovvero del rischio che l'estrazione e la reiniezione del fluido dal sottosuolo vada a causare terremoti; dell'interferenza con l'acquifero superficiale, ovvero del rischio che l'estrazione dei fluidi geotermici, in ipotesi non compensata dalla loro reiniezione, che avviene a temperatura inferiore, vada a determinare l'abbassamento della falda che alimenta le sorgenti di acqua potabile della zona e la vada ad inquinare con gli elementi chimici presenti nei fluidi termali; della subsidenza, ovvero del pericolo che l'estrazione dei fluidi determini un abbassamento del suolo, e dell'effetto di cumulo con altri impianti presenti in zona.

38.2 In proposito, questo giudice ha ritenuto di disporre la verifica di cui si è ampiamente detto, i cui risultati devono ritenersi del tutto condivisibili, perché ricavati con processo logico immune da vizi a partire da fatti non contestati come tali. Di questa verifica, si riportano quindi le conclusioni, che il Collegio ritiene esaustive e tali da imporre la reiezione del motivo, dato che, come si anticipa, tutti i profili suddetti sono stati considerati nel parere di VIA e non fanno emergere elementi di pericolo non valutati (relazione dei verificatori, pp. 86-92). Va comunque detto, per completezza, che quanto si va ad esporre coincide nei contenuti con quanto già ritenuto dal giudice di I grado nella relativa motivazione, sulla base della documentazione scientifica prodotta in quella sede dalle parti.

38.3 Al primo quesito, il collegio dei verificatori ha risposto affermando che *“L’ipotesi di un’interferenza della produzione geotermoelettrica con gli acquiferi sotterranei non è plausibile, né per quanto riguarda un possibile depauperamento dell’acquifero attribuibile al richiamo di flusso dall’acquifero superficiale verso il campo geotermico, né per quanto riguarda la risalita di gas (tossici o meno) dal serbatoio geotermico verso l’acquifero superficiale”*.

38.4 Sotto il primo profilo, il depauperamento dell’acquifero, la relazione evidenzia anzitutto che sia l’impianto in progetto, sia quelli già esistenti, non ricadono nell’area dell’acquifero delle vulcaniti del Monte Amiata; evidenzia poi che l’abbassamento di temperatura del fluido geotermico che viene reiniettato in profondità è soltanto momentaneo, dato che la temperatura del fluido stesso si rinnalza nuovamente, con sua dilatazione, a contatto con le rocce calde sotterranee del giacimento geotermico.

38.5 Sotto il secondo profilo, va ricordato che l’essoluzione dei gas è la liberazione di gas disciolti in fase liquida dovuta ad un innalzamento della temperatura o ad un abbassamento della pressione della soluzione, come avviene ad esempio quando una bibita gassata viene riscaldata e libera l’anidride carbonica in essa disciolta. Il fenomeno in questione viene volutamente evitato dalle caratteristiche tecniche dell’impianto al fondo del pozzo di estrazione, in cui la pressione viene mantenuta ad un valore che non lo consente; si verifica invece all’interno del pozzo stesso, ovvero in fase di risalita del fluido, ma in questa fase avviene all’interno di un’apposita incamicatura – una sorta di tubo- che lo isola idraulicamente dall’esterno. Ciò risponde anche ai dubbi avanzati circa la possibilità che dall’impianto si possa originare un inquinamento atmosferico.

38.6 Al secondo quesito, il collegio dei verificatori risponde nel senso di escludere una relazione fra l’accertata diminuzione della falda acquifera del monte Amiata e lo sfruttamento geotermico, in quanto da un lato, come già detto, i pozzi geotermici esistenti si trovano all’esterno dell’area dell’acquifero, e dall’altro, in base ai dati storici e statistici che la relazione passa in rassegna, l’andamento della falda è legato invece all’andamento delle precipitazioni.

38.7 Al terzo quesito, il collegio dei verificatori risponde nel senso che un nesso causale fra il progetto in esame e una possibile subsidenza dell’area, ovvero un abbassamento del suolo indotto dall’estrazione di fluidi è evenienza in astratto

possibile, ma improbabile, dato che come si è detto i fluidi estratti vengono reiniettati nel sottosuolo; secondo logica, da questa affermazione discende che è altrettanto improbabile che il progetto vada a cagionare eventi sismici nell'area.

38.8 Da ultimo, rispondendo all'ultimo quesito, il collegio dei verificatori ritiene che "dall'analisi dei documenti dell'iter di Valutazione di Impatto Ambientale" risulti "una sufficiente analisi dei rischi ipotizzati nei tre quesiti precedenti, unitamente agli effetti cumulativi derivanti dall'esistenza nell'area dell'Amiata di altri impianti geotermici attivi".

38.9 In conclusione, quindi, il motivo va respinto.

39. Con il decimo motivo, la parte deduce violazione dell'art. 94 comma 8 d. lgs. 152/2006, nella parte in cui esso prevede che *"ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree: a) aree di ricarica della falda; b) emergenze naturali ed artificiali della falda; c) zone di riserva"*. Ad avviso della parte, la Regione non avrebbe potuto rilasciare la pronuncia positiva di compatibilità ambientale se non dopo avere individuato le aree in questione (pp. 32-33 dell'atto). Il motivo va respinto per le stesse ragioni ritenute dal Giudice di I grado, ovvero che non vi è alcuna norma che imponga di far ciò, né nel testo dell'art. 94 né altrove.

40. Con l'undicesimo motivo, la parte deduce violazione di molteplici norme del PIT- Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana (pp. 33-37). Il motivo va respinto, condividendosi quanto afferma il Giudice di I grado in proposito, ovvero che si tratta di censure inammissibili per genericità, in quanto non sono indicate le prescrizioni che si assumono violate. In contrario, nell'atto di appello la parte fa in buona sostanza un elenco delle norme del PIT stesso e delle altre norme che proteggono beni paesistici situati nella zona, ma non spiega in alcun modo, nemmeno in questa sede, quali specifici aspetti del progetto interferirebbero con i beni in questione, ciò che è necessario, non essendo all'evidenza possibile ritenere che il progetto sia illegittimo per il mero fatto di trovarsi nel sito in cui si trova.

41. Con il dodicesimo motivo, la parte deduce violazione dell'art. 22 comma 3 lettera d) del d. lgs. 152/2006, nella parte in cui esso prevede che lo studio di impatto ambientale debba contenere *"una descrizione delle alternative ragionevoli prese in*

esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali? (pp. 37-39 dell'atto).

41.1 Nello specifico, la parte ritiene che non siano stati valutati né l'opzione zero, ovvero la non realizzazione dell'impianto, né la sua eventuale delocalizzazione.

41.2 Il motivo va respinto, per le ragioni già individuate dal giudice di I grado e che qui si riassumono.

41.3 In linea di fatto, la valutazione delle alternative e in particolare dell'opzione zero è contenuta nel parere del Nucleo VIA (doc. 25 in I grado controinteressata, all. B p. 3 del file), ove si legge: “Per quanto riguarda l'analisi delle alternative, le scelte effettuate rappresentano l'esito di un processo di identificazione delle soluzioni di miglior compromesso tra esigenze di fattibilità tecnico-mineraria e quelle ambientali, di contenimento degli impatti e di valorizzazione socioeconomica dell'iniziativa, sottolineando che, come tutte le risorse minerarie, gli impianti di produzione di energia geotermica, ivi incluse le infrastrutture ad esso funzionali quali i pozzi, debbono essere opportunamente ubicati nelle aree più promettenti dal punto di vista geotermico. Per quanto riguarda l'alternativa zero questa soluzione sarebbe in contrasto con gli obiettivi della legislazione energetica nazionale e comunitaria che definisce gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (cui appartiene l'impianto in progetto) di “pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” in quanto consentono di evitare emissioni di anidride carbonica ed ossidi di azoto altrimenti prodotti da impianti per la produzione di energia alimentati da fonti convenzionali”.

41.4 Secondo la parte appellante, si tratterebbe di motivazione apodittica e di mero principio (p. 38 nono rigo); si deve però rispondere che, in base a costante giurisprudenza di questo Consiglio, che come tale non richiede puntuali citazioni, nella materia in esame l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità tecnica, il cui esercizio è sindacabile dal Giudice di legittimità solo nei casi di esito abnorme o manifestamente illogico, esito nella specie non riscontrabile, dato che il punto è stato trattato nell'atto impugnato e nel ragionamento in esso contenuto non si possono ravvisare evidenti profili di contraddittorietà. Quanto sostiene la parte, in particolare l'opportunità di realizzare l'impianto altrove, costituisce una scelta

alternativa, che potrebbe essere in sé plausibile, ma non è valutabile in questa sede, dato che tende, in ultima analisi, a sostituire una scelta della parte stessa a quella dell'amministrazione, e non a denunciare un vizio di quest'ultima.

42. Con il tredicesimo motivo, la parte deduce violazione dell'art. 1 della l.r. 7/2019, nella parte in cui dispone che *“la presente legge disciplina le modalità di assegnazione della concessione di coltivazione o di autorizzazione di impianti, a seguito dell'esito positivo della ricerca”* (pp.40-41)

42.1 Come si comprende a lettura del motivo, l'inciso *“a seguito dell'esito positivo della ricerca”* contenuto nella norma è interpretato dalla parte appellante in modo limitativo, nel senso cioè che l'autorizzazione o concessione si potrebbero rilasciare non in tutti i casi in cui si sia in presenza di una risorsa geotermica, ma solo per risorse con caratteristiche particolari.

42.2 Si deve però rispondere che una simile restrizione appare non contenuta nella legge, e quindi, secondo i noti criteri dell'interpretazione letterale, all'inciso va dato il significato suo proprio, ovvero che la concessione o autorizzazione a realizzare l'impianto va data a fronte di risorse effettivamente esistenti, senza richiedere che esse siano conformate in modo particolare. Nel caso di specie, ciò è effettivamente avvenuto, perché la controinteressata, così come si è ricordato sopra, ha ottenuto prima il permesso di ricerca (doc. 1 in I grado controinteressata, cit.) e poi con provvedimento 22 luglio 2016 prot. n.6398 della Regione Toscana (doc. 4 in I grado controinteressata cit.) il riconoscimento del carattere nazionale della risorsa reperita.

42.3 L'esito positivo della ricerca vi è quindi stato, nel senso di individuare una risorsa astrattamente sfruttabile; che poi il risultato atteso utile possa mancare costituisce, contrariamente a quanto ritiene la parte, non una causa di illegittimità dell'atto, ma un rischio a ben guardare comune a tutte le iniziative imprenditoriali di qualche importanza.

43. I motivi successivi, dal quattordicesimo al diciannovesimo, sono infine specificamente rivolti contro il decreto 20 settembre 2019 n.15696 di concessione per risorse geotermiche di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto, e come si anticipa sono tutti infondati.

44. Con il quattordicesimo motivo, la parte deduce violazione dell'art. 12 comma 4 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n.387, nella parte in cui esso prevede che *“Il rilascio*

dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato” (pp. 41-44 dell’atto).

44.1 Secondo la parte, la violazione sarebbe integrata da due prescrizioni contenute nel decreto, ovvero quella per cui “a 1 - In fase di progettazione esecutiva, al fine di evitare il non aumento delle condizioni di rischio nelle aree adiacenti e previa realizzazione delle opere di messa in sicurezza, dovranno essere effettuati approfondimenti anche nella porzione ricadente nel bacino del fiume Tevere, dove, nel caso di realizzazione di opere in aree interessate da fenomeni franosi individuati nella carta Inventario del PAI, nel progetto IFFI o in cartografie regionali, è necessaria la realizzazione di studi di dettaglio che garantiscano la compatibilità con lo stato di pericolosità esistente”, quella per cui “a-2) Laddove si renderà necessario ricorrere a opere di stabilizzazione dei versanti si dovrà inoltre prevedere, in aggiunta al piano di manutenzione, un programma di monitoraggio dei fenomeni in atto, con le modalità previste dal cap. 6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” per garantire l’efficacia nel tempo delle opere realizzate al fine di evitare l’insorgenza di condizioni di pericolo” e quella e-1 per cui si richiede di “integrare le comunicazioni ad ARPAT delle sezioni as build dei pozzi realizzati con rilievi che attestino l’assenza di perdite di circolazione e/o la presenza di sovrappressioni entro i primi 200 m durante la perforazione dei pozzi” (doc. 31 in I grado controinteressata appellata, cit.). A dire infatti della stessa parte, si tratterebbe di non ammesse integrazioni al progetto, che come tali si sarebbero dovute esaminare prima del rilascio dell’autorizzazione.

44.2 Il motivo va respinto, perché come si ricava a semplice lettura delle prescrizioni stesse, si tratta da una parte di integrazioni al progetto che potrebbero essere imposte dalla realtà dei fatti, senza che si possa prevederle in anticipo e dall’altra di una cautela richiesta a scopo di controllo. Il primo è il caso delle prescrizioni a -1 e a -2, che dipendono dal fatto di trovarsi in zona soggetta a frane, e quindi dalla conformazione mutevole, cui bisogna per necessità adattarsi. Il secondo è il caso della prescrizione e-1, con cui si chiede, in sostanza, di asseverare il corretto montaggio della struttura.

45. Con il quindicesimo motivo, la parte deduce violazione dell'art. 25 della l.r. Toscana 23 luglio 2009 n.40, secondo il quale è garantita agli enti esponenziali la partecipazione alle conferenze di servizi, nella forma della presentazione di osservazioni che l'amministrazione è tenuta a valutare se tempestive e pertinenti all'oggetto del procedimento (pp. 44-45 dell'atto). In particolare, secondo la parte, la Regione avrebbe omesso di valutare l'osservazione presentata da un Comitato SOS Geotermia. Il motivo è infondato e va respinto, non potendosi che ripetere quanto già affermato dal Giudice di I grado, ovvero che l'osservazione fu presentata, ma giudicata non pertinente, in quanto relativa a tematiche che si erano già affrontate nel procedimento di VIA (motivazione, p. 52 § 10.2), affermazione quest'ultima che la parte appellante contesta in modo apodittico, limitandosi ad affermare che l'osservazione avrebbe riguardato "anche aspetti sostanziali di natura tecnica" peraltro non precisati.

46. Con il sedicesimo motivo, la parte deduce violazione dell'art. 12 comma 3 del d. lgs. 387/2003, nella parte in cui prevede che l'autorizzazione unica costituisca "*ove occorra, variante allo strumento urbanistico*".

46.1 Secondo la parte, l'illegittimità si sarebbe realizzata con riferimento alla variante allo strumento urbanistico del Comune di Piancastagnaio, che, sempre a dire della parte, la Regione non avrebbe dovuto disporre, perché la documentazione prodotta dalla società sarebbe stata insufficiente.

46.2 Il motivo è infondato e va respinto. È sufficiente sul punto richiamare quanto afferma, senza contestazioni in questa sede di appello, il giudice di I grado, ovvero che il Comune di Piancastagnaio non ha creduto di partecipare alla seduta finale della conferenza il giorno 24 luglio 2019, sì che il suo assenso doveva ritenersi acquisito ai sensi dell'art. 14 *ter* comma 7 della l. 241/1990.

47. Con il diciassettesimo motivo, la parte deduce violazione dell'art. 8 comma 4 del d. lgs. 22/2010, nel senso che, a suo dire, la durata trentennale della concessione rilasciata sarebbe priva della necessaria motivazione.

47.1 Sostiene in proposito che la motivazione stessa, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di I grado, non potrebbe essere data dalla necessità di garantire l'equilibrio economico del progetto, perché "l'equilibrio economico (o meglio la speculazione) è assicurato solo dalla concessione degli incentivi statali (€

200/MWh, pari a 8 milioni di euro all'anno) che ammontano a 240 milioni in trenta anni, contro un costo previsto di 70 milioni" (p. 48 dell'atto dal tredicesimo rigo).

47.2 Il motivo è infondato e va respinto. È evidente che avvantaggiarsi di un incentivo statale, che non è contestato sia stato ottenuto in modo lecito, non costituisce affatto fenomeno speculativo da disincentivare, ma rappresenta una valida ragione per commisurare all'incentivo stesso la durata della concessione.

48. Con il diciottesimo motivo, la parte deduce la violazione dell'art. 6 comma 2 del d. lgs. 22/2010, per cui *“il rilascio della concessione di coltivazione rimane subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di una fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività”* (pp. 48-50 dell'atto).

48.1 In linea di fatto, l'autorizzazione distingue le opere di recupero ambientale in questione in cinque fasi e prevede una fideiussione di importo crescente, da adeguare al raggiungimento di ognuna delle stesse (doc. 31 in I grado controinteressata appellata, cit.). A dire della parte, ciò non sarebbe legittimo, e si sarebbe invece dovuto prevedere il rilascio fin da subito di una garanzia per l'intero importo.

48.2 Il motivo è infondato e va respinto. La logica della norma, correttamente individuata anche dal giudice di I grado, è garantire in ogni momento la realizzazione delle opere di ripristino necessarie in rapporto alle opere realizzate, e sotto questo profilo la garanzia va ritenuta adeguata, poiché se la garanzia stessa non viene incrementata secondo quanto il provvedimento richiede, il passaggio alla fase successiva non è consentito. Solo per completezza, si aggiunge che non è in alcun modo contestato che gli importi per cui la fideiussione va rilasciata siano in sé e per sé adeguati, essendo contestata solo, come si è detto, la modalità temporale del relativo rilascio.

49. Con il diciannovesimo motivo, la parte deduce violazione di un preteso principio partecipativo in ordine alle prescrizioni di cui ai punti d-1 e d-2 del decreto.

49.1 Le prescrizioni impongono che, sia in fase di avvio che in fase di esercizio dell'impianto deve essere adottata *“una procedura per minimizzare le emissioni in atmosfera e l'eventuale disturbo arrecato ai recettori presenti nell'area, comprensiva del piano di monitoraggio (individuazione delle condizioni ambientali ottimali, verifica della presenza di recettori*

particolarmente sensibili quali persone con problemi respiratori, scelta delle date di conduzione delle prove, metodo di comunicazione preventiva al pubblico e agli Enti di controllo, individuazione dell'ubicazione dei punti di monitoraggio, frequenza di controllo, soglie e misure di intervento, soglia di interruzione della prova, etc.” (doc. 31 in I grado controinteressata appellata, cit.). A dire della parte, la prescrizione in esame attiene ad aspetti specifici della VIA, che si sarebbero dovuti trattare in quella sede, per consentire alle Amministrazioni coinvolte e al pubblico di formulare le relative osservazioni.

49.2 Il motivo è infondato e va respinto, condividendosi quanto affermato già dal Giudice di I grado, che si tratta di adempimenti di maggiori cautela, effettuati per un impianto che già ha ottenuto la VIA.

50. Da ultimo, con un ventesimo motivo (§ IX a p.50 dell'atto), la parte deduce il vizio della sentenza impugnata perché il giudice di I grado avrebbe omissis di pronunciarsi *“in relazione ai motivi di ricorso R.G. n. 1460/2019 e 1557/2019, diversi da quelli sopra esposti, non trattati nella pronuncia censurata”*, motivi che la parte stessa intende *“qui riproposti e trascritti”*. Si tratta però di censura inammissibile, dato che per costante giurisprudenza (per tutte, C.d.S. sez. IV 21 giugno 2021 n.4775 e sez. V 4 giugno 2020 n.3515), non sono ammissibili le censure riproposte con mero rinvio agli atti di I grado.

51. L'infondatezza dell'appello principale comporta, come già rilevato, che non vada esaminato l'appello incidentale condizionato della società contro interessata.

52. Quanto alle spese, vale quanto segue

52.1 Per insegnamento della Corte di giustizia UE, la condanna alle spese del giudizio in caso di soccombenza non configura una barriera all'accesso alla giustizia in materia ambientale, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della Convenzione di Aarhus 25 giugno 1998, esecutiva in Italia con l. 16 marzo 2001 n.108. La convenzione infatti si limita infatti a stabilire che la tutela giurisdizionale in materia richieda procedure *“non eccessivamente onerose”*, mentre la giurisprudenza europea (per tutte la sentenza 13 febbraio 2014 C-530/11) ha stabilito in sintesi che è non eccessivamente onerosa la liquidazione delle spese la quale, oltre ad essere non manifestamente irragionevole, non ecceda le capacità finanziarie di un ricorrente medio.

52.2 Ciò premesso, le spese nei confronti della Regione Toscana e della Sorgenia Geothermal seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo. Si possono invece compensare nei confronti dell'amministrazione statale costituita, dato che essa non ha nella sostanza svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto (ricorso n.1006/2021), così provvede:

- a) respinge l'appello principale;
- b) condanna in solido i ricorrenti appellanti a rifondere alle controparti costituite Regione Toscana e Sorgenia Geothermal s.p.a. le spese del giudizio, spese che liquida in € 5.000 (cinquemila/00) per ciascuna parte, e così per complessivi € 10.000 (diecimila/00), oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge, se dovuti;
- c) compensa per intero le spese del giudizio nei confronti dell'amministrazione statale costituita;
- d) pone a carico in solido degli appellanti le spese di verifica, da liquidarsi con separato decreto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

Alessandro Verrico, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesco Gambato Spisani

IL PRESIDENTE
Vito Poli

IL SEGRETARIO